



COMUNE DI PAVIA
27100 PAVIA - PIAZZA MUNICIPIO 2
TEL. 0382/399307 - FAX 0382/399429
SETTORE MOBILITA' SPORT E TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente

SCHEMA DI:

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE tra COMUNE di PAVIA e.....
per la gestione di aree verdi delle rotonde stradali ed isole spartitraffico (aiuole di arredo urbano)
Direttiva.....Determinazione Dirigenziale.....

In data....., tra il Comune di Pavia, che di seguito per brevità verrà chiamato Comune, con sede legale in Pavia,, cod. fiscale n., rappresentato dal Dirigente del Settore, nato ail

E

La-----con sede in ----- cap----- nella persona del suo legale rappresentante Sig/Sig.ra ----- nato/o a -----il ----- residente a ----- in Via -----, C.F.----- abilitato alla sottoscrizione del presente atto, di seguito denominato Sponsor.

VISTI

- il “Regolamento sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.30 del 27 giugno 2011
- la Direttiva n.81 del 18/02/2016;
- la Determinazione Dirigenziale ;
- il vigente Codice della Strada

SI CONVIENE

di affidare a ----- con sede a -----, via -----la sistemazione e la cura e la manutenzione dell'area verde (descrizione planimetria....., secondo le modalità di seguito descritte.

Art. 1. OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le necessarie opere delle aree verdi elencate n. In particolare è tenuto a:

1. adempiere a tutte le obbligazioni descritte nella presente Contratto e nel progetto presentato PROPOSTA PROGETTUALE anche con riferimento alle tempistiche ivi indicate;
2. apporre cartelli informativi come mezzo di comunicazione dell'attività di riqualificazione delle aree affidate. In caso di rotonda il numero massimo dei cartelli sarà pari ai bracci stradali che si immettono sulla medesima, e in ogni caso non oltre 4, collocati paralleli al perimetro del pannello e nell'intersezione che precede il braccio d'uscita, ad una distanza media dal cordolo di 1,5-2,0 m.
 - l'altezza massima dei cartelli, costruiti su pannello in alluminio di dimensione 80 x 50 cm. con pellicola rifrangente bianca, sostenuti da tubolari in acciaio zincato, dovrà essere di cm. 70 fuori terra.

- grafica e colori come da bozzetto allegato alla candidatura ed approvato dalla Paesaggistica in data 18/04/2016 n. PG 30562;

3. Si ricorda che i cartelli devono:

- essere monofacciali;
- avere lo stesso formato dimensionale all'interno di ciascuna area;
- essere appoggiati con continuità al suolo e orientati parallelamente (lato lungo) al cordolo;

4. Nel caso di rotatoria garantire in ogni momento la piena visibilità stradale;

5. Garantire il programma manutentivo indicato nell'allegato SPECIFICHE TECNICHE;

6. non cedere, anche parzialmente il contratto di sponsorizzazione. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di trasformazione a seguito del quali perda la propria identità giuridica;

7. osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzioni incendi, antinfortunistica e a rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a qualunque titolo, per lo svolgimento dell'attività sopra citata.

Alla cessazione del contratto lo Sponsor si impegna a consegnare il luogo avuto in custodia con una relazione finale che permetta di avere un quadro completo della situazione.

Art. 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Pavia al fine di ottenere la gestione delle aree verdi delle rotatorie stradali ed isole spartitraffico (aiuole di arredo urbano) si impegna a pubblicizzare l'attività dello sponsor nei seguenti modi:

- uno spazio sul sito web del Comune dove sarà inserita l'immagine della rotatoria ed la frase "Si ringrazia il soggettoper la manutenzione e la cura";
- una conferenza stampa o altra iniziativa pubblica ogni anno con la partecipazione degli sponsor;
- pubblicità sui cartelli a messaggio variabile siti presso la Stazione Ferroviaria ed piazza Petrarca, da definirsi e concordarsi, ancora in fase di valutazione;
- possibilità per lo sponsor di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione, previa condivisione con l'Ente

Art. 3 - FACOLTA' A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si riserva la facoltà di:

- introdurre modifiche nell'area in corso del contratto di sponsorizzazione. Tali modifiche non potranno aggravare i costi per lo Sponsor. Qualora le modifiche fossero ritenute inaccettabili dallo Sponsor, questi potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza;
- effettuare interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura della stessa o di altri Enti interessati interferenti con la pertinenza stradale oggetto del presente contratto senza che lo Sponsor passa sollevare alcuna eccezione. Al termine degli interventi le zone interessate dovranno essere interamente ripristinate.

Art. 4 CONSEGNA AREE E VERIFICHE ADEMPIMENTI

La consegna delle aree oggetto di sponsorizzazione avverrà con la redazione di apposito verbale con allegate foto dello stato di fatto. Dal giorno di consegna lo Sponsor si obbliga a inoltrare richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori con regolarità al Comune ed ad eventuali altri Enti competenti; dovranno altresì essere eseguiti con la massima diligenza secondo quanto previsto dal progetto presentato. Se durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovessero essere danneggiati manufatti o strutture esistenti, lo Sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate.

Lo Sponsor non può modificare, sospendere o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori oggetto del presente atto, in base a proprie esigenze funzionali, avvertendo preventivamente lo Sponsor. Al termine dei lavori

verrà redatto un verbale con allegate foto dello stato di consistenza dell'area affidata e degli interventi di riqualificazione effettuati.

ART. 5 - CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Comune potrà disporre controlli sul buon andamento del servizio per tutto il periodo di durata del contratto tramite personale proprio e comunque con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Il Comune inoltre, a mezzo dei propri incaricati, eseguirà dei sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e la qualità della manutenzione effettuata e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinari o straordinari, a carico dello Sponsor, ritenuti necessari ai fini del decoro e della sicurezza della circolazione stradale entro 76 ore dalla richiesta inviata via fax o e-mail allo stesso.

Lo Sponsor è tenuto a garantire, al sopra indicati responsabili dei controlli, tutta la collaborazione necessaria.

ART.6 - GARANZIE

Lo Sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell'area così come è obbligato al rispetto della normativa vigente per l'utilizzo del suolo pubblico e al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità.

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, o conseguenti a mancato rispetto dei patti o delle prescrizioni tecniche, sono esclusivamente attribuibili allo Sponsor.

A garanzia delle obbligazioni dichiarate e per il risarcimento danni lo Sponsor ha presentato una cauzione, a mezzo di polizza fidejussoria N-----del -----, per un importo pari a € 500,00 per aree con superficie inferiore od uguale a 500mq o per un importo pari a €1000,00 per aree di superficie comprese tra 501mq e 1000mq o per un importo pari a €1500,00 per aree con superficie superiore a 1001mq, emesso da Banca -----e valevole per gli anni di affidamento.

Lo Sponsor sarà inoltre tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra qualsiasi danno possa derivare al Comune, a terzi e a cose durante il periodo della gestione per effetto della stessa, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

ART. 7 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, risulti pericolosa per la circolazione viaria o sia disatteso quanto previsto dal progetto presentato. Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, assegnando un termine di 15 gg. per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor.

Qualora da parte dello Sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade e l'Amministrazione provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello Sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione dell'accordo qualora, dopo diffida intimata dal Comune a mezzo raccomandata AR, lo Sponsor non abbia eseguito le disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello Sponsor tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatti imputabili allo Sponsor o di recesso del contratto è facoltà del Comune ritenere come indennizzo la cauzione presentata con polizza fidejussoria. Nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, lo Sponsor è ritenuto responsabile e quindi, segnalato l'evento, concorderà con il Comune le iniziative in merito.

Il Comune procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 ed ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora accerti che lo Sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l'immagine del Comune, nonché nelle ipotesi di immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle attività.

La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato del Comune e comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 DURATA

La presente convenzione ha una durata di anni. Entrambe le parti hanno facoltà di recedere tramite comunicazione a mezzo raccomandata R.R. 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale.

ART. 9 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si farà espresso riferimento alle norme del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- Proposta progettuale
- Specifiche Tecniche
- Cartello indicativo/informativo specie botaniche

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Società
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per il Comune di Pavia
IL DIRIGENTE DEL SETTORE